



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 22/06/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2004, n.823

Art. 13 Legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3 e successive modifiche. Aiuti "de minimis" - Interventi per la concessione di agevolazioni alla microimpresa. Approvazione scheda tecnica e schema di bando. Affidamento incarico Sviluppo Italia spa.

L'Assessore alla Promozione attività Industriale, Artigianato, Commercio, Fiere, Mercati, Industria Estrattiva, Energia, Avv. Pietro Lospinuso sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio "Sviluppo Economico" - Promozione ed Associazionismo, e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

La legge regionale 4 gennaio 2001, n.3, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 10 agosto 2001, n. 23 ha inteso disciplinare l'applicazione dei regimi regionali d'aiuto alle PMI e ha fissato le linee guida.

La formula imprenditoriale denominata "Microimpresa" è considerata uno degli strumenti più attuali per la promozione del lavoro autonomo soprattutto a favore di giovani e inoccupati. Essa rappresenta un'evoluzione del più tradizionale "Prestito d'Onore" che già l'Unione Europea aveva annoverato tra le best practices da seguire in materia di politiche attive del lavoro, in quanto, rispetto a quest'ultimo, incentiva la nascita di imprese più strutturate, con un sistema di relazioni più articolato e quindi più competitive.

Il Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n. 185 relativo agli "incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego" introduce uno specifico regime d'aiuto denominato "Microimpresa".

Il Titolo II, Capo II del citato Decreto Legislativo n. 185/2000 disciplina la misura in favore dell'autoimpiego in forma di "Microimpresa", indicando all'articolo 19 i Soggetti beneficiari (società di persone di nuova costituzione composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti privi di occupazione) ed all'articolo 20 i Progetti finanziabili (iniziative riferite ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi che prevedono investimenti non superiori ad Euro 129.114/00).

L'attuazione delle misure incentivanti previste dal Decreto Legislativo n. 185/2000, così come stabilito dall'articolo 23, commi 1 e 2, del medesimo decreto, è affidata alla Società Sviluppo Italia Spa, costituita ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo n. 1/1999 che agisce in regime concessorio e stipula apposita convenzione col Ministero del Lavoro.

La misura in oggetto si qualifica come strumento, sia di politica industriale sia di politica attiva del lavoro, idoneo ad affrontare il problema della disoccupazione giovanile in Puglia nonché a sostenere il trasferimento generazionale dell'impresa artigiana attraverso il quale si intende valorizzare le identità

produttive tipiche della regione Puglia.

I dati sulla nati - mortalità delle imprese in Puglia per l'anno 2003 (Fonte Movimprese) evidenziano che nella nostra Regione ammontano a 22.909 le nuove imprese iscritte, delle quali è preponderante (89,45%) il numero delle nuove imprese organizzate in forme giuridiche diverse dalla "Società di Persone".

La competitività delle imprese, sostenuta nell'ambito di progetti organici attenti anche alle tematiche dell'innovazione e delle tecnologie ambientali, richiede investimenti il cui ammontare non può essere limitato all'importo stabilito, ormai oltre 3 anni fa, dal citato Decreto Legislativo n. 185/2000.

La positiva valutazione dello strumento di agevolazione e la concomitante disponibilità di risorse finanziarie a valere sul POR Puglia 2000/2006 consentono alla Regione Puglia di varare un'apposita misura che adotti gli incentivi all'autoimpiego in forma di "Microimpresa" previsti dal Decreto Legislativo n. 185/2000 e che, al fine di risultare coerente e funzionale rispetto alle caratteristiche economico e sociali del territorio pugliese, permetta:

- 1) di ampliare le tipologie dei soggetti beneficiari alle Società a responsabilità limitata (S.r.l.), alle Ditte Individuali ed alle Piccole Società Cooperative;
- 2) di sostenere la crescita di competitività delle imprese artigiane attraverso percorsi di "ricambio generazionale";
- 3) di elevare ad Euro 300.000/00 Iva esclusa il limite degli investimenti ammissibili per incentivare la creazione e lo sviluppo di imprese innovative ed ad elevata sostenibilità ambientale.

Nella seduta del 26.09.2003, su proposta dell'Assessorato, il Comitato di Sorveglianza POR Puglia 2000/2006 ha approvato la necessaria modifica della Misura 4.1 Asse IV (FERS) riservata agli aiuti al sistema industriale (PMI ed artigianato), provvedendo all'introduzione di incentivi mirati alla crescita dell'autoimpiego in forma di "Microimpresa", di cui al Titolo II, Capo II del Decreto Legislativo n. 185/2000. Tali incentivi, per i quali si è provveduto al trasferimento di risorse finanziarie pari a 18 Meuro, saranno concessi, infatti, mediante il regime di aiuto conforme alla regola comunitaria del "de minimis".

Grazie all'inserimento di questa nuova linea di incentivazione si potranno perseguire i seguenti obiettivi:

- ampliare la gamma degli strumenti regionali finalizzati a dare risposta ai problemi occupazionali riscontrati nella regione;
- promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani pugliesi nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;
- completare la gamma degli interventi agevolativi previsti dal POR Puglia 2000 - 2006 attraverso la definizione di uno strumento specificamente ritagliato sulle esigenze delle nuove imprese, in particolare modo di quelle giovanili, e del più generale contesto regionale.

Alla luce delle predette considerazioni, nell'ambito delle attività previste dal Programma Operativo "Supporto alla Committenza Pubblica" di cui alla Delibera Cipe n. 62/02, la Regione Puglia si è avvalsa dell'assistenza di Sviluppo Italia, anche attraverso la sua struttura regionale, per la predisposizione della scheda tecnica e del bando relativi alla misura "Microimpresa". Tale misura rappresenta la caratterizzazione di quanto previsto dal Titolo II, Capo II del D. Lgs. 185/2000 in ragione delle specificità regionali e delle priorità sopra evidenziate. Al fine di rendere immediatamente operativa la misura "Microimpresa" in linea con i profili di spesa previsti dal POR Puglia, in coerenza con il D. Lgs. 185/2000 e con i principi di economicità ed efficienza che regolano l'azione amministrativa, la Regione Puglia, anche in sede di attuazione, potrà avvalersi del supporto alla committenza pubblica previsto dalla

Delibera CIPE 62/02. Tale azione sarà regolata attraverso apposito disciplinare che dovrà ricomprendere le seguenti attività:

- informazione a favore dei potenziali beneficiari;
- istruttoria dei progetti;
- definizione della graduatoria;
- gestione del processo, verifica e controllo degli investimenti agevolati.

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario approvare la scheda tecnica ed il bando allegati che disciplinano le modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 13 Legge regionale n. 3/2001 e s.m.i.

Agli oneri derivanti dalle procedure relative alla selezione dei progetti ed alle successive fasi attuative si provvederà con le risorse destinate dalla Delibera CIPE 62/00 - Azione Sistema APQ Sviluppo Locale al P.O. "Supporto alla Committenza Pubblica".

Il presente provvedimento rientra nella categoria d'atti di competenza della Giunta regionale ai sensi della L. R. n. 7/1997 art. 4 lettera K.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28/2001

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo d'entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Con successivo provvedimento ed in sede di approvazione e pubblicazione del relativo Avviso Pubblico, si procederà alla copertura finanziaria con i fondi disponibili ai cap. 1091401 e 1095401 per complessivi 18 Meuro.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, dal Dirigente dell'Ufficio III Sviluppo Economico, confermata dal Dirigente del Settore.
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

di adottare la misura "Microimpresa" di cui al D. Lgv. n. 185/2000 con le modifiche indicate in premessa;

di approvare la scheda tecnica allegata, parte integrante del presente provvedimento, relativa alla misura "Microimpresa" e conforme alla regola comunitaria del "de minimis";

di approvare l'allegato schema di bando e la relativa modulistica, parte integrante del presente provvedimento;

di ricomprendere nell'ambito delle attività previste dalla Delibera CIPE 62/02 - Azione Sistema APQ Sviluppo Locale e dal Protocollo Operativo tra Ministero dell'Economia (DPS), Regione Puglia e Sviluppo Italia il supporto tecnico per l'attuazione della misura "Microimpresa";

di delegare il Dirigente del Settore Artigianato e Pmi a predisporre e sottoscrivere tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento e necessari per l'attivazione delle agevolazioni in argomento, compreso il disciplinare relativo alle fasi attuative, e di non inviare, ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001, alla Commissione Europea le informazioni relative;

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

ALLEGATO A

Legge regionale n. 3/2001

"Interventi per la concessione di agevolazioni alla Microimpresa"

Riferimenti normativi

Art. 18 L.R. n. 3/2001 e successive modificazioni;

Decreto Legislativo n. 112/98;

Decreto Legislativo n. 123/98;

Decreto Legislativo n. 185/2000;

Raccomandazione CE n. 280/CE;

Regolamento CE n. 69/2001.

Soggetti Beneficiari

Soggetti beneficiari sono le Microimprese di nuova costituzione con sede legale ed operativa nella Regione Puglia e composte da persone fisiche di età superiore ai 18 anni di cui almeno la metà, numerica e di quote di partecipazione, siano prive di occupazione nei 6 mesi antecedenti l'iscrizione dell'impresa richiedente al Registro Imprese presso la CCIAA competente per territorio.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra, i lavoratori in mobilità sono computabili nella metà priva di occupazione anche qualora la condizione di mobilità sussista da un periodo inferiore ai 6 mesi.

Le Microimprese potranno essere organizzate nelle seguenti forme giuridiche:

- Ditta Individuale
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società a responsabilità limitata
- S.r.l. unipersonali
- Piccole società cooperative

Con l'espressione "nuova costituzione" si intendono le imprese la cui data di iscrizione al Registro

Imprese non risulti anteriore ai 6 mesi precedenti la pubblicazione del bando.

Con le espressioni "privi di occupazione" e "non occupati" si intendono i soggetti che non si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- a) i titolari di contratti di lavoro dipendente (tempo determinato / indeterminato, part time, full time, formazione e lavoro, ecc);
- b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o titolari di rapporti di "lavoro a progetto";
- c) i percettori della Cassa Integrazione Guadagni;
- d) i titolari di Partita Iva;
- e) i soggetti che esercitano una libera professione;
- f) gli artigiani, gli imprenditori, i familiari e i coadiutori di imprenditori.

Sono esentate dai requisiti della "nuova costituzione" e della presenza per almeno la metà di Soci non occupati, le imprese artigiane trasferite a titolo gratuito per via discendente a parenti entro il terzo grado e ad affini entro il secondo grado. Il trasferimento dell'impresa artigiana deve essere perfezionato successivamente alla data di invio della domanda e prima della richiesta di erogazione del contributo.

Iniziative ammissibili

Possono essere finanziate le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi connessi, appartenenti alle seguenti sezioni della classificazione ISTAT (Ateco '91):

- Sezione D: attività manifatturiere, fatte salve le limitazioni settoriali previste dalla Commissione Europea
- Sezione F: costruzioni
- Sezione G, limitatamente ai Gruppi 50.2 (manutenzione e riparazione autoveicoli) e 52.7 (riparazione beni di consumo personali e per la casa) ed alla Categoria 50.40.3 (riparazione cicli e motocicli)
- Sezione K, limitatamente alle Divisioni 72 (Informatica e attività connesse) e 73 (ricerca e sviluppo), ai Gruppi 74.3 (collaudi e analisi tecniche) e 74.7 (servizi di pulizia e disinfestazione), alle Classi 74.81 (attività inerenti alla fotografia) e 74.82 (attività di imballaggio e confezionamento) ed alle Categorie 74.13 (studi di mercato e sondaggi di opinione), 74.14.5 (pubbliche relazioni), 74.40.1 (studi di promozione pubblicitaria), 74.84.5 (design e styling)
- Sezione O, limitatamente alla Divisione 93 (altre attività dei servizi), ad esclusione delle Classi 93.04 (servizi per il benessere fisico) e 93.05 (altri servizi n.c.a.) nonché limitatamente alla Classe 92.72 (altre attività ricreative) nell'ambito della quale sono ammissibili unicamente le iniziative riguardanti la creazione e la gestione di strutture destinate all'infanzia e localizzate all'interno di centri commerciali o di aree ad elevata densità produttiva.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le iniziative che prevedono un investimento non superiore ad Euro 300.000.

Tipologie d'aiuto

Gli aiuti saranno concessi nel rispetto del limite del de minimis (100.000 Euro) come disciplinato dal Regolamento (CE) n° 69/2001 della Commissione dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili, fino ad un importo complessivo di Euro 100.000/00, i seguenti benefici:

- a) contributi in conto impianti pari al 70% degli investimenti ammessi;
- b) contributi in conto esercizio relativamente alla spese di gestione da sostenere.

L'agevolazione consiste in un contributo comunque non superiore al 70% delle spese complessive come risultanti, al netto dell'IVA, dalla sommatoria tra l'investimento ammesso e le spese di gestione ammesse relative al primo anno di attività.

Il contributo in conto esercizio potrà essere richiesto soltanto qualora il contributo in conto impianti dovesse risultare inferiore ad Euro 100.000. Le spese di gestione per le quali si chiede il contributo in conto esercizio non potranno comunque superare il limite del 20% degli investimenti ammessi.

Spese di investimento ammissibili

Il contributo in conto impianti potrà essere destinato alla copertura delle spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla presentazione della domanda e regolarmente documentate. Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti:

- a) Opere di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e/o ristrutturazione - come definiti dai commi b), c) e d), art. 31 della Legge 457/78 - degli immobili oggetto dell'intervento agevolato, compresi gli impianti generali nonché gli allacciamenti alle reti primarie. Sono, altresì, ammissibili gli interventi di ampliamento, solo se strettamente finalizzati al miglioramento delle condizioni igienico / sanitarie e di sicurezza degli immobili. Gli interventi di cui alla presente lettera a) sono ammissibili complessivamente in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento ammesso;
- b) impianti specifici;
- c) attrezzature, macchinari e arredi connessi alla realizzazione dei beni e/o dei servizi offerti;
- d) hardware e software strettamente funzionali alla produzione dei beni o all'erogazione dei servizi offerti;
- e) autoveicoli ad uso commerciale strettamente connessi al processo produttivo o di erogazione del servizio;
- f) acquisto di brevetti;
- g) sono ammissibili, per un importo non superiore al 2% dell'investimento ammesso, le spese di progettazione, direzione dei lavori e collaudi.

I beni di cui alle categorie c) ed e), nel rispetto della Norma n° 4 allegata al Regolamento (CE) n° 448/2004 della Commissione, possono essere acquistati anche usati purché non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

Le spese di cui ai punti f) e g) sono ammissibili purché capitalizzate.

Spese di gestione ammissibili

Nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 3 potrà essere erogato un contributo in conto esercizio concernente le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni ed entro 18 mesi dalla medesima notifica per un periodo continuativo comunque non superiore ai 12 mesi:

- a) locazione della sede;
- b) acquisto di materie prime, semilavorati e materiale di consumo;
- c) utenze inerenti al ciclo produttivo e spese per l'attivazione delle stesse regolarmente rilevabili dagli avvisi di pagamento periodicamente trasmessi dalle Società di Gestione;
- d) oneri finanziari sostenuti per la restituzione del finanziamento bancario di medio lungo termine richiesto per la parziale copertura del programma agevolato;
- e) spese per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale limitatamente al costo della sola certificazione.

Istruttoria

Le domande saranno istruite in base ai seguenti parametri:

- I. Coerenza tra le caratteristiche del soggetto proponente e l'iniziativa proposta.
- II. Cantierabilità ovvero l'esistenza di condizioni formali e sostanziali per l'avvio dell'iniziativa a partire dalla concessione delle agevolazioni.
- III. Validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.

Inoltre, alle domande potranno essere assegnati dei punteggi di premialità in relazione ai seguenti criteri:

- a) presenza di Soci non occupati;
- b) presenza di Soci di età inferiore ai 36 anni;
- c) presenza di Soci non occupati di età inferiore ai 36 anni;
- d) compagini societarie a partecipazione femminile in misura non inferiore al 50%;
- e) trasferimento dell'impresa artigiana come definito al precedente articolo 1;
- f) iniziative avviate nell'ambito di processi di spin off da ricerca, di spin off industriale o nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (ICT);
- g) iniziative che presentino elementi di innovatività rispetto al settore di appartenenza od al contesto territoriale di riferimento;
- h) iniziative rivolte a risolvere problematiche ambientali per le quali risulti un valore degli investimenti ammissibili in "tecnologie ambientali" all'interno del ciclo produttivo pari almeno al 10% dell'investimento ammissibile.

Erogazione dei contributi

Le agevolazioni in conto impianti saranno erogate in due soluzioni:

- 1) la prima, a titolo di anticipazione o a fronte di presentazione di Stato di Avanzamento Lavori (SAL), per un importo pari al 50% dell'aiuto concesso;
- 2) la seconda, a saldo, per un importo pari al restante 50%.

Sommario

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Soggetti Beneficiari

Art. 3 - Iniziative ammissibili

Art. 4 - Tipologie d'aiuto

Art. 5 - Spese di investimento ammissibili

Art. 6 - Spese di gestione ammissibili
Art. 7 - Spese non ammissibili
Art. 8 - Modalità di accesso al bando
Art. 9 - Inaccogliibilità
Art. 10 - Istruttoria
Art. 11 - Ammissione alle agevolazioni
Art. 12 - Erogazione delle agevolazioni in conto impianti
Art. 13 - Erogazione delle agevolazioni in conto esercizio
Art. 14 - Monitoraggio
Art. 15 - Variazioni
Art. 16 - Revoche
Art. 17 - Trattamento dei dati personali
POR Puglia 2000 - 2006
Misura 4.1 - "Microimpresa"

Bando per la concessione delle agevolazioni

Art. 1 - Premessa

La "Microimpresa Regionale" scaturisce dalla necessità di ampliare vantaggi e campo di applicazione introdotti dalla misura prevista su scala nazionale con il Decreto Legislativo 185/2000, Titolo II, Capo II (Misure in favore dell'autoimpiego in forma di Microimpresa).

La stessa Microimpresa ed in più generale l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità risultano coerenti con la programmazione regionale in quanto strumenti individuati dal POR Puglia 2000 - 2006 sia nell'ambito delle politiche occupazionali (Asse III Risorse Umane, misura 3.11: sostegno e consolidamento dell'imprenditorialità) sia in materia di sviluppo sostenibile delle città (Asse V Città, Enti Locali e Qualità della Vita, misura 5.3 azione b: sostegno alla piccola impresa in ambito urbano).

Gli obiettivi della presente misura sono riconducibili alle seguenti priorità:

? Offrire ai soggetti pugliesi in cerca di occupazione, stimati mediamente dall'ISTAT nel corso del 2003 in 199.000 unità, un'opportunità per superare il proprio stato di inoccupazione attraverso la creazione di un'attività autonoma.

? Incentivare le circa 77.000 imprese artigiane pugliesi ad innovarsi anche attraverso il sostegno al passaggio generazionale delle stesse.

Il termine Microimpresa indica l'impresa che, nel rispetto dei limiti di indipendenza, di fatturato e di totale di bilancio fissati per la piccola impresa (Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea n. 280/CE) occupa un numero di dipendenti non superiore a 10.

Le risorse finanziarie utilizzate per la copertura della presente misura ammontano ad Euro 18.000.000/00 e provengono dalla Misura 4.1 del POR Puglia 2000 - 2006. La dotazione finanziaria complessiva potrà essere integrata da ulteriori fondi che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

Art. 2 - Soggetti Beneficiari

Possono presentare domanda per le agevolazioni di cui al presente bando le Microimprese di nuova costituzione con sede legale ed operativa nella Regione Puglia e composte da persone fisiche di età superiore ai 18 anni di cui almeno la metà, numerica e di quote di partecipazione, siano prive di occupazione nei 6 mesi antecedenti l'iscrizione dell'impresa richiedente al Registro Imprese presso la CCAA competente per territorio.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra, i lavoratori in mobilità sono computabili nella metà priva di occupazione anche qualora la condizione di mobilità sussista da un periodo inferiore ai 6 mesi.

Con l'espressione "nuova costituzione" si intendono le imprese la cui data di iscrizione al Registro Imprese non risulti anteriore ai 6 mesi precedenti la pubblicazione del presente bando. Nell'atto costitutivo di tali imprese dovrà essere inserita una specifica clausola di non trasferibilità, entro 5 anni dalla presentazione della domanda, delle quote o dell'impresa a soggetti che farebbero venire meno i requisiti di occupazione sopra indicati calcolati a partire dalla data di cessione.

Le Microimprese potranno essere organizzate nelle seguenti forme giuridiche:

- Ditta Individuale
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Società a responsabilità limitata
- S.r.l. unipersonali
- Piccole società cooperative

Sono esentate dai requisiti della "nuova costituzione" e della presenza per almeno la metà di Soci non occupati, le imprese artigiane trasferite a titolo gratuito per via discendente a parenti entro il terzo grado e ad affini entro il secondo grado. Il trasferimento dell'impresa artigiana deve essere perfezionato successivamente alla data di invio della domanda e prima della richiesta di erogazione del contributo in conto impianti di cui al successivo articolo 12.

Con le espressioni "privi di occupazione" e "non occupati" si intendono i soggetti che non si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- a) i titolari di contratti di lavoro dipendente (tempo determinato / indeterminato, part time, full time, formazione e lavoro, ecc);
- b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o titolari di rapporti di "lavoro a progetto";
- c) i percettori della Cassa Integrazione Guadagni;
- d) i titolari di Partita Iva;
- e) i soggetti che esercitano una libera professione;
- f) gli artigiani, gli imprenditori e i coadiutori di imprenditori.

Il rispetto del parametro dimensionale previsto per le Microimprese, così come definito al precedente articolo 1, deve essere detenuto alla data di presentazione della domanda di agevolazioni.

Art. 3 - Iniziative ammissibili

Possono essere finanziate le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di

servizi connessi, appartenenti alle seguenti sezioni della classificazione ISTAT (Ateco '91):

- Sezione D: attività manifatturiere con le limitazioni settoriali di cui all'allegato 1;
- Sezione F: costruzioni;
- Sezione G, limitatamente ai Gruppi 50.2 (manutenzione e riparazione autoveicoli) e 52.7 (riparazione beni di consumo personali e per la casa) ed alla Categoria 50.40.3 (riparazione cicli e motocicli);
- Sezione K, limitatamente alle Divisioni 72 (Informatica e attività connesse) e 73 (ricerca e sviluppo), ai Gruppi 74.3 (collaudi e analisi tecniche) e 74.7 (servizi di pulizia e disinfestazione), alle Classi 74.81 (attività inerenti alla fotografia) e 74.82 (attività di imballaggio e confezionamento) ed alle Categorie 74.13 (studi di mercato e sondaggi di opinione), 74.14.5 (pubbliche relazioni), 74.40.1 (studi di promozione pubblicitaria), 74.84.5 (design e styling);
- Sezione O, limitatamente alla Divisione 93 (altre attività dei servizi), ad esclusione delle Classi 93.04 (servizi per il benessere fisico) e 93.05 (altri servizi n.c.a.) nonché limitatamente alla Classe 92.72 (altre attività ricreative) nell'ambito della quale sono ammissibili unicamente le iniziative riguardanti la creazione e la gestione di strutture destinate all'infanzia e localizzate all'interno di centri commerciali o di aree ad elevata densità produttiva.

Sono escluse dalle agevolazioni le iniziative relative alle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco ad eccezione delle attività indicate nell'allegato 2.

Possono essere ammesse alle agevolazioni le iniziative che prevedono un investimento non superiore ad Euro 300.000.

Art. 4 - Tipologie d'aiuto

Gli aiuti concessi a seguito del presente bando saranno erogati nel rispetto del limite del de minimis (100.000 Euro) come disciplinato dal Regolamento (CE) n° 69/2001 della Commissione dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili, fino ad un importo complessivo di Euro 100.000/00, i seguenti benefici:

- a) contributi in conto impianti pari al 70% degli investimenti ammessi;
- b) contributi in conto esercizio relativamente alla spese di gestione da sostenere.

L'agevolazione consiste in un contributo comunque non superiore al 70% delle spese complessive, al netto dell'IVA, come risultanti dalla sommatoria tra l'investimento ammesso e le spese di gestione ammesse relative al primo anno di attività.

Il contributo in conto esercizio potrà essere richiesto soltanto qualora il contributo in conto impianti dovesse risultare inferiore ad Euro 100.000. Le spese di gestione per le quali si chiede il contributo in conto esercizio non potranno comunque superare il limite del 20% degli investimenti ammessi.

Nel Format per la presentazione del progetto imprenditoriale di cui al successivo articolo 8, i soggetti proponenti dovranno descrivere il piano di copertura finanziaria dell'iniziativa con esplicita indicazione di eventuali mezzi propri e dell'entità del ricorso a finanziamenti bancari di medio - lungo termine.

Art. 5 - Spese di investimento ammissibili

Il contributo in conto impianti potrà essere destinato alla copertura delle spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla presentazione della domanda e regolarmente documentate. Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti:

- a) Opere di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e/o ristrutturazione - come definiti dai commi b), c) e d), art. 31 della Legge 457/78 - degli immobili oggetto dell'intervento agevolato, compresi gli impianti generali nonché gli allacciamenti alle reti primarie. Sono, altresì, ammissibili gli interventi di ampliamento, solo se strettamente finalizzati al miglioramento delle condizioni igienico / sanitarie e di sicurezza degli immobili. Gli interventi di cui alla presente lettera a) sono ammissibili complessivamente in misura non superiore al 30% del totale dell'investimento ammesso;
- b) impianti specifici;
- c) attrezzature, macchinari e arredi connessi alla realizzazione dei beni e/o dei servizi offerti;
- d) hardware e software strettamente funzionali alla produzione / commercializzazione dei beni o all'erogazione dei servizi offerti;
- e) autoveicoli ad uso commerciale esclusivamente destinati al trasporto di merci e/o attrezzature purché strettamente connessi al processo produttivo o di erogazione del servizio;
- f) acquisto di brevetti;
- g) sono ammissibili, per un importo non superiore al 2% dell'investimento ammesso, le spese di progettazione, direzione dei lavori e collaudi relativamente agli interventi di cui alla precedente lettera a).

I beni di cui alle categorie c) ed e), nel rispetto della Norma n° 4 allegata al Regolamento (CE) n° 448/2004 della Commissione, possono essere acquistati anche usati purché non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

Le spese di cui ai punti f) e g) sono ammissibili purché capitalizzate.

Art. 6 - Spese di gestione ammissibili

Nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 4, potrà essere erogato un contributo in conto esercizio concernente le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute successivamente alla notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni ed entro 18 mesi dalla medesima notifica per un periodo continuativo comunque non superiore ai 12 mesi:

- a) locazione della sede;
- b) acquisto di materie prime, semilavorati e materiale di consumo;
- c) utenze inerenti al ciclo produttivo e spese per l'attivazione delle stesse regolarmente rilevabili dagli avvisi di pagamento periodicamente trasmessi dalle Società di Gestione;
- d) oneri finanziari sostenuti per la restituzione del finanziamento bancario di medio lungo termine richiesto per la parziale copertura del programma agevolato;
- e) spese per la certificazione dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale limitatamente al costo della sola certificazione.

Art. 7 - Spese non ammissibili

Considerato che sono ammissibili unicamente le spese indicate ai precedenti articoli 5 e 6, sono comunque non ammissibili le spese relative alle seguenti voci:

- a) acquisto del suolo;
- b) acquisto e/o costruzione della sede;
- c) oneri concessione edilizia;

- d) tasse, imposte, valori bollati e contributi previdenziali e assistenziali;
- e) stipendi, salari e compensi per prestazioni professionali o per collaborazioni occasionali o coordinate e continuative;
- f) spese c.d. di rappresentanza;
- g) beni usati acquistati da parenti entro il terzo grado e da affini entro il secondo grado;
- h) acquisizione di beni e/o servizi con la formula della locazione finanziaria (leasing);
- i) locazione di immobili da parenti entro il terzo grado e da affini entro il secondo grado;
- j) pubblicità e materiale promozionale;
- k) le spese sostenute per commesse interne di lavorazione anche se capitalizzate;
- l) ogni tipo di spesa non connessa alla realizzazione dei beni e/o dei servizi offerti.

Art. 8 - Modalità di accesso al bando

I soggetti interessati a beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando dovranno presentare domanda in conformità all'Allegato A (Domanda di agevolazioni). La domanda di agevolazioni, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Format contenente il progetto imprenditoriale (Allegato B) per il quale si richiede l'aiuto;
- 2) copia dei documenti di identità di tutti i Soci dell'impresa proponente o del solo titolare nel caso di Ditta Individuale;
- 3) nel caso di Società, atto costitutivo e, laddove previsto, statuto della Società proponente;
- 4) certificato vigente della CCIAA in originale ovvero copia della richiesta di iscrizione alla CCIAA. Nel caso di trasferimento di impresa artigiana, come definito al precedente articolo 2, è obbligatoria la presentazione del certificato vigente;
- 5) documentazione comprovante la disponibilità della sede nella quale sarà realizzata l'iniziativa agevolata;
- 6) documentazione comprovante la destinazione d'uso corrente degli immobili e, qualora la stessa risulti non conforme con la tipologia d'attività proposta, relazione tecnica di cui al successivo punto 8);
- 7) lay out della sede operativa;
- 8) relazione tecnica, predisposta da professionista abilitato e iscritto all'albo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, riportante tempi e procedure tecniche - amministrative (autorizzazioni, concessioni, licenze, vincoli gravanti ecc.) necessari per la realizzazione degli interventi di cui al punto a) del precedente articolo 5 o nel caso previsto dal precedente punto 6) e corredata da:
 - progetto tecnico degli interventi previsti
 - computo metrico
- 9) preventivi relativi al programma degli investimenti;
- 10) opportuna documentazione (perizie redatte da professionisti abilitati o preventivi di operatori commerciali di settore) comprovante l'efficienza, la funzionalità ed il valore di eventuali beni usati previsti dal programma degli investimenti;
- 11) idonea documentazione comprovante la sussistenza di eventuali mezzi propri necessari alla copertura finanziaria dell'investimento proposto;
- 12) nel caso di ricorso a finanziamenti bancari, idonea documentazione comprovante la disponibilità di un Istituto di Credito ad erogare un mutuo a medio lungo termine per la copertura finanziaria dell'investimento la cui entità sarà pari alla differenza tra l'investimento proposto e l'importo agevolato sommato di eventuali mezzi propri;
- 13) nel caso di interventi in materia ambientale finalizzati all'ottenimento della premialità di cui al punto h) del successivo articolo 10, relazione di sostenibilità ambientale, predisposta da professionista abilitato

e iscritto all'albo e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, descrittiva degli interventi previsti e del relativo costo per l'adozione nel ciclo produttivo di tecnologie che consentano di prevenire, migliorare, ridurre o eliminare cause di inquinamento o di aumentare l'eco-efficienza nell'utilizzo di risorse ed energia.

Il plico recante la dicitura "Por Puglia 2000/2006 - Misura 4.1 - Microimpresa" e contenente la Domanda di agevolazioni, il Format in forma cartacea e su supporto informatico (floppy disk - in caso di difformità tra la versione cartacea e quella informatica fa fede la versione cartacea) e l'ulteriore documentazione sopra descritta dovrà essere trasmesso a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento entro i 90 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - fa fede il timbro postale di spedizione - al seguente indirizzo:
Sviluppo Italia S.p.A. (o la sua struttura regionale)

Copia della sola Domanda di Agevolazioni dovrà essere trasmessa per conoscenza al seguente indirizzo:

Regione Puglia
Assessorato Industria, Commercio e artigianato - settore Artigianato
Corso Sonnino, 177
70121 - Bari

Art. 9 - Inaccogliibilità

Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto proponente, le stesse saranno considerate tutte non accoglibili. Saranno, altresì, considerate non accoglibili:

- a) le domande presentate da Società nella cui compagine figurino Soci che abbiano presentato altre domande nell'ambito del presente bando sia in qualità di Ditte individuali sia di Soci di altre Società;
- b) le domande presentate da Ditte individuali il cui titolare figuri come Socio in altri soggetti proponenti.

Saranno comunque considerate non accoglibili le domande presentate da imprese che non posseggono i requisiti previsti al precedente articolo 2.

Saranno altresì considerate non accoglibili le domande incomplete e tutte quelle presentate in maniera non conforme a quanto previsto dal precedente articolo 8.

Art. 10 - Istruttoria

L'istruttoria delle domande accoglibili sarà realizzata da Sviluppo Italia S.p.A. (o la sua struttura regionale) in 2 fasi.

Nella prima fase si esaminerà l'ammissibilità della domanda in base ai seguenti parametri ed alle rispettive ponderazioni (gli arrotondamenti si effettuano alla seconda cifra decimale):

- I. Coerenza tra le caratteristiche del soggetto proponente e l'iniziativa proposta (punteggio da 1 a 100 - ponderazione 0,3).
- II. Cantierabilità ovvero l'esistenza di condizioni formali e sostanziali per l'avvio dell'iniziativa a partire dalla concessione delle agevolazioni (punteggio da 1 a 100 - ponderazione 0,3).
- III. Validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa (punteggio da 1 a 100 - ponderazione 0,4).

Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio di ammissibilità da 1 a 100 come risultante dalla somma

delle valutazioni ponderate conseguite per ciascun parametro. Saranno considerate ammissibili le domande che avranno conseguito un punteggio totale superiore a 60 e con una valutazione per ciascun parametro, prima della ponderazione, non inferiore a 60.

Le domande ammissibili saranno sottoposte alla seconda fase istruttoria nel corso della quale, al punteggio di ammissibilità conseguito da ogni domanda saranno sommati i punteggi previsti dai seguenti criteri di premialità:

- a) 6 punti per ogni Socio non occupato (tale punteggio di premialità non spetta per i titolari di Ditte Individuali o di Società Unipersonali).
- b) 6 punti per ogni Socio (o titolare nel caso di Ditte Individuali) di età inferiore ai 36 anni alla data di presentazione della domanda. La premialità di cui ai punti a) e b) viene attribuita fino ad un massimo complessivo di tre soci, pertanto il punteggio assegnato ad a) + b) non può superare il valore di 18.
- c) 15 punti per ogni Socio non occupato di età inferiore ai 36 anni (in questo caso non vengono assegnati i punti previsti dai precedenti criteri a) e b)) fino ad un massimo di tre soci (tale punteggio di premialità non spetta per i titolari di Ditte Individuali o di Società Unipersonali).
- d) 8 punti nel caso di compagini societarie la cui partecipazione femminile, in termini numerici e di quote, sia non inferiore al 50%. Nel caso di Ditte Individuali o di Società Unipersonali gestite da donne la premialità di cui alla presente lettera d) ammonta a 2 punti.
- e) 53 punti, non cumulabile con le premialità di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), nel caso di trasferimento dell'impresa artigiana così come definito nel precedente articolo 2.
- f) 31 punti nel caso di iniziative avviate nell'ambito di processi di spin off da ricerca, di spin off industriale o nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione (ICT).
- g) 8 punti nel caso di iniziative che presentino elementi di innovatività rispetto al settore di appartenenza od al contesto territoriale di riferimento.
- h) 8 punti nel caso di iniziative per le quali risulti un valore degli investimenti ammissibili in "tecnologie ambientali" all'interno del ciclo produttivo pari almeno al 10% dell'investimento ammissibile.

Sviluppo Italia S.p.A. (o la sua struttura regionale) si riserva, nel corso delle istruttorie, di richiedere ulteriori informazioni ed integrazioni che i soggetti proponenti saranno chiamati a rendere nelle forme indicate dalla stessa Sviluppo Italia S.p.A. (o la sua struttura regionale).

Art. 11 - Ammissione alle agevolazioni

La graduatoria sarà approvata dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale entro 150 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Le agevolazioni saranno assegnate fino alla concorrenza della copertura finanziaria stabilita all'articolo 1. Alle imprese ammesse alle agevolazioni, denominate beneficiarie, sarà notificato il provvedimento di concessione delle agevolazioni con espressa indicazione del programma agevolato che potrà, a seguito dell'istruttoria, risultare ridimensionato rispetto a quello formulato in sede di domanda. Entro i 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento, il Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere e restituire copia dello stesso in segno di accettazione delle agevolazioni e dei relativi obblighi. Il mancato adempimento di tale obbligo sarà inteso quale rinuncia alle agevolazioni e comporterà la revoca delle stesse.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, rimanendo comunque per l'impresa l'obbligo di realizzare l'intero programma.

Nei casi di rinuncia alle agevolazioni, di revoca o di economie generate in corso di attuazione delle iniziative, si procederà con lo "scorrimento della graduatoria" permettendo il progressivo recupero delle domande ritenute ammissibili secondo i parametri stabiliti al precedente articolo 10 e sempre nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili. La graduatoria sarà valida per un periodo di 18 mesi dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I beni per i quali è stato concesso il contributo in conto impianti non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di cinque anni dalla data della loro entrata in funzione relativamente a macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati, per dieci anni relativamente a strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati.

Art. 12 - Erogazione delle agevolazioni in conto impianti

Le agevolazioni in conto impianti saranno erogate in due soluzioni:

- 1) la prima, a titolo di anticipazione o a fronte di presentazione di Stato di Avanzamento Lavori (SAL), per un importo pari al 50% dell'aiuto concesso;
- 2) la seconda, a saldo, per un importo pari al restante 50%.

Le imprese beneficiarie sono obbligate ad aprire uno specifico conto corrente dedicato al progetto su cui verranno accreditate le risorse legate alla realizzazione del programma di investimento e i previsti apporti di mezzi finanziari a titolo di capitale e di finanziamento a M/L termine. Il medesimo conto corrente dovrà essere utilizzato, altresì, per il pagamento delle spese relative al programma agevolato.

L'anticipazione potrà essere richiesta, utilizzando l'Allegato 3. Alla richiesta dell'anticipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) comunicazione di avvenuta apertura del conto corrente dedicato al programma agevolato redatta in conformità dell'Allegato 4;
- b) nel caso di ricorso al finanziamento a medio / lungo termine per la parziale copertura dell'investimento, copia della delibera dell'Istituto di Credito (di diritto italiano) che ha concesso il mutuo;
- c) fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore della Regione Puglia, di importo pari all'acconto richiesto e conforme all'Allegato 5;
- d) copia dei titoli attestanti l'effettiva disponibilità della sede dove si realizza l'intervento agevolato qualora alla domanda sia stato allegato un contratto preliminare o non registrato;
- e) perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili dove verrà esercitata l'attività sono conformi al permesso di costruire o alla D.I.A. ed hanno destinazione conforme all'attività stessa ovvero che nulla osti all'ottenimento di tali autorizzazioni;
- f) nel caso di apporto di nuovi mezzi propri necessari alla copertura finanziaria dell'iniziativa, documentazione, come di seguito specificata, attestante l'impegno ad apportare i nuovi mezzi propri:
 - 1) nel caso di aumento del capitale sociale:
 - I) copia autenticata del relativo verbale di Assemblea Straordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'aumento è destinato;
 - II) copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso la competente cancelleria del tribunale ovvero dichiarazione del notaio in tal senso;
 - III) copia autenticata della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro;
 - 2) nel caso di conferimento dei soci in conto aumento di capitale sociale:

l) copia autenticata del relativo verbale del Consiglio di Amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il conferimento con le relative quote o, per le società di persone, di una dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale il conferimento è destinato;

ll) copia autenticata della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro;

3) nel caso di Ditte Individuali, Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare in conformità dell' Allegato 6 come impegno ad immettere mezzi propri da destinare interamente ed esclusivamente alla copertura del programma di investimenti agevolato;

g) documentazione comprovante il trasferimento dell'impresa artigiana, così come definito al precedente articolo 2, con espressa indicazione dei soggetti coinvolti;

h) certificato di iscrizione al Registro Imprese recante la dicitura Antimafia di cui al D.P.R. 252/98;

i) visura camerale da cui emerga il codice ISTAT del settore principale di appartenenza;

j) certificato di vigenza ovvero, per le ditte individuali, di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA.

L'eventuale richiesta di erogazione a fronte di SAL dovrà essere avanzata utilizzando l'Allegato 7; a tale richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) la documentazione di cui ai punti a), b), d), e), g), h), i), j), prevista in caso di anticipazione;

b) scheda riepilogativa degli investimenti realizzati, secondo l'Allegato 8;

c) copia conforme delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute, per un importo complessivo pari ad almeno il 50% del programma agevolato, con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori (secondo lo schema di cui all'Allegato 9). Le fatture dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: <>;

d) documentazione, come di seguito specificata, comprovante l'effettivo versamento di almeno il 50% della quota di mezzi propri eventualmente necessaria alla copertura finanziaria dell'iniziativa:

1) nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autenticata delle contabili bancarie, nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista;

2) nel caso di utili accantonati:

l) copia del bilancio approvato;

ll) copia autenticata del verbale di Assemblea Ordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione sull'avvenuto accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'accantonamento è destinato;

3) nel caso di ammortamenti anticipati:

l) copia del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati gli ammortamenti anticipati;

ll) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e l'impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del programma;

4) nel caso di imprese individuali, copia autenticata delle contabili bancarie e copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria;

e) nel caso in cui lo stato di avanzamento includa le spese di cui alle categorie a) e b) del precedente articolo 5, la perizia giurata prevista in caso di anticipazione dovrà, altresì, attestare la conformità delle opere stesse al permesso di costruire o alla D.I.A.

Inoltre, entro 6 mesi dalla notifica di concessione dell'aiuto, le imprese beneficiarie, ad eccezione di quelle che hanno richiesto l'erogazione a fronte di SAL, dovranno, a pena di revoca, dimostrare di aver

realizzato almeno il 20% dell'investimento ammesso, trasmettendo scheda riepilogativa degli investimenti realizzati redatta secondo l'Allegato 8 e copia delle relative fatture quietanzate comprensive delle dichiarazioni liberatorie rese da parte dei fornitori secondo lo schema di cui all'Allegato 9.

Le imprese beneficiarie dovranno completare gli interventi entro 12 mesi dalla notifica di concessione dell'aiuto, termine entro il quale dovrà essere inoltrata la richiesta di saldo redatta in conformità dell'Allegato 10.

Qualora il programma non venga ultimato in 12 mesi dalla data della notifica di concessione dell'aiuto, la Regione Puglia, su proposta di Sviluppo Italia S.p.A. (o la sua struttura regionale), potrà autorizzare eccezionalmente - previa richiesta da parte dell'impresa beneficiaria - una sola proroga di durata non superiore ai 3 mesi e motivata da cause di forza maggiore.

La richiesta di proroga, redatta secondo l'Allegato 11 deve essere inoltrata dall'impresa almeno due mesi prima della scadenza dei 12 mesi.

Alla richiesta di erogazione del saldo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) la documentazione di cui ai punti a), b), d), e), g), h), i), j), prevista in caso di anticipazione, qualora non sia stata già fornita;
- b) scheda riepilogativa degli investimenti realizzati, secondo l'Allegato 8;
- c) copia conforme delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute per il completamento del programma agevolato, con allegate dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori (secondo lo schema di cui all'Allegato 9). Le fatture dovranno riportare in modo indelebile la dicitura: <>;
- d) documentazione, come di seguito specificata, comprovante l'effettivo versamento di mezzi propri nella misura eventualmente necessaria alla copertura finanziaria dell'iniziativa:
 1. nel caso di nuovi apporti e/o conversione di preesistenti poste del passivo: copia autenticata delle contabili bancarie, nel caso di aumento e/o conferimento con nuovi apporti, o delle delibere societarie o documentazioni contabili, nel caso di conversione di preesistenti poste del passivo, comprovanti l'avvenuto versamento del capitale proprio nella misura prevista;
 2. nel caso di utili accantonati:
 - i. copia del bilancio approvato;
 - ii. copia autenticata del verbale di Assemblea Ordinaria o, per le società di persone, di una dichiarazione sull'avvenuto accantonamento degli utili sottoscritta da tutti i soci con firma autenticata, contenente un espresso riferimento al programma agevolato al quale l'accantonamento è destinato;
 3. nel caso di ammortamenti anticipati:
 - i. copia del bilancio approvato dal quale risultino evidenziati gli ammortamenti anticipati;
 - ii. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante che gli ammortamenti anticipati sono destinati al programma agevolato, contenente il riferimento al programma stesso e l'impegno al mantenimento degli stessi per tutta la durata del programma;
 4. nel caso di imprese individuali, copia autenticata delle contabili bancarie e copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione contabile utili a dimostrare l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura necessaria.
- e) nel caso in cui lo stato di avanzamento finale includa le spese di cui alle categorie a) e b) del precedente articolo 5, la perizia giurata prevista in caso di anticipazione dovrà, altresì, attestare la conformità delle opere stesse al permesso di costruire o alla D.I.A.

La quota finale è erogata dopo il monitoraggio previsto al successivo art. 14 ed alla conseguente eventuale rideterminazione del contributo spettante.

Le imprese beneficiarie sono obbligate ad effettuare i pagamenti relativi al programma agevolato

esclusivamente a mezzo titoli bancari o postali (bonifico, assegno bancario, vaglia o assegno di conto corrente postale) tratti dal conto corrente dedicato e direttamente intestati ai fornitori.

Art. 13 - Erogazione delle agevolazioni in conto esercizio

L'eventuale contributo in conto esercizio, come previsto dai precedenti articoli 4 e 6, sarà erogato in unica soluzione a seguito di apposita richiesta redatta in conformità dell'Allegato 12 e trasmessa entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto di tale termine sarà inteso come rinuncia al contributo in conto esercizio.

La richiesta di erogazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) schema riepilogativo delle spese sostenute per le quali si richiede il contributo (Allegato 13);
- b) copia dei giustificativi di spesa (fatture, ricevute, contratti) e dei titoli di pagamento;
- c) quietanze liberatorie rilasciate dai fornitori.

Il contributo in conto esercizio potrà essere richiesto soltanto successivamente al completamento del programma degli investimenti ed alla conseguente richiesta del saldo del contributo in conto impianti.

Art. 14 - Monitoraggio

Si denomina "monitoraggio" l'attività esercitata da Sviluppo Italia S.p.A. (o la sua struttura regionale) sulle imprese beneficiarie ed articolata in controlli e verifiche.

In particolare, per tutte le imprese beneficiarie verranno realizzati:

- 1) entro 90 giorni dalla richiesta di erogazione a fronte di SAL di cui al precedente articolo 12, un controllo in itinere finalizzato ad accertare l'effettivo stato di avanzamento del programma agevolato;
- 2) entro 90 giorni dalla richiesta del saldo in conto impianti, una verifica finale volta ad accertare il completamento del programma agevolato secondo le modalità definite in sede di ammissione alle agevolazioni.

Nel corso dell'attività di monitoraggio, gli operatori incaricati da Sviluppo Italia S.p.A. (o la sua struttura regionale) avranno accesso sia alle sedi, amministrative ed operative laddove distinte, delle imprese beneficiarie sia a tutta la documentazione - direttamente o indirettamente - relativa al programma agevolato. A mero titolo esemplificativo, si elenca la seguente documentazione che può essere oggetto di controllo e verifica:

- scritture contabili;
- estratti del conto corrente dedicato;
- fatture, ricevute, documenti di trasporto, quietanze di pagamento;
- contratto di locazione della sede;
- contratti di attivazione utenze.

Sviluppo Italia S.p.A. (o la sua struttura regionale) si riserva la facoltà di effettuare ulteriori controlli, anche a seguito di espressa indicazione da parte della Regione Puglia. Ulteriore attività di controllo potrà essere esercitata dagli uffici competenti della stessa Regione Puglia, dello Stato e dell'Unione Europea.

Art. 15 - Variazioni

E' fatta salva per le imprese la possibilità di operare variazioni al piano di investimenti agevolato ed alla sede individuata all'atto della presentazione della domanda. Le variazioni dovranno avere il carattere dell'eccezionalità e saranno ritenute ammissibili solo in presenza di motivazioni comprovate dai beneficiari. A seguito di tali variazioni non potranno verificarsi aumenti agli aiuti concessi.

In relazione al piano degli investimenti, che si considera suddiviso nelle categorie da a) a g) come previsto dal precedente articolo 5 si prevedono 2 tipologie di variazione:

I) si definiscono variazioni formali quelle che intervengono nell'ambito della stessa categoria senza comportare incrementi dell'ammontare complessivo di ciascuna categoria. Non sono ammissibili variazioni formali nell'ambito della categoria a) di cui al precedente articolo 5);

II) si definiscono variazioni sostanziali tutte le altre, comprese quelle richieste in relazione alla categoria a) del precedente articolo 5).

Le imprese beneficiarie che intendono procedere ad una variazione formale dovranno inoltrare una comunicazione redatta in conformità dell'Allegato 14. Decorsi 30 giorni dall'arrivo della comunicazione, senza che intervenga un esplicito diniego reso in forma scritta, la variazione si intende autorizzata.

Le imprese interessate ad operare una variazione sostanziale dovranno, invece, presentare un'istanza motivata redatta in conformità dell'Allegato 15. La variazione si intende autorizzata soltanto dopo esplicita comunicazione resa in forma scritta; a tal fine, potranno disporsi eventuali controlli.

Le variazioni al piano degli investimenti devono essere presentate anteriormente alla richiesta di erogazione del saldo relativo al contributo in conto impianti.

Le imprese che intendono variare la propria sede dovranno presentare un'istanza motivata redatta in conformità dell'Allegato 16. La variazione si intende autorizzata soltanto dopo esplicita comunicazione resa in forma scritta; a tal fine, potranno disporsi eventuali controlli.

Il Codice di Classificazione ISTAT per il quale le imprese sono ammesse alle agevolazioni non può essere oggetto di variazione.

Art. 16 - Revoche

Saranno soggette alla revoca delle agevolazioni le imprese:

a) per le quali, entro 5 anni dalla presentazione della domanda, vengano meno le condizioni di non occupazione e ubicazione della sede fissate dal precedente articolo 2;

b) che non restituiscono copia del provvedimento di ammissione alle agevolazioni, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, entro i termini indicati dal precedente articolo 11;

c) che non dimostrano l'avvenuta realizzazione di almeno il 20% dell'investimento ammesso così come previsto dal precedente articolo 12 (obbligo dal quale sono esentate le imprese che richiedono l'erogazione della prima quota a fronte di SAL);

d) che non rispetteranno gli obblighi stabiliti dal presente bando.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge 675/96 "Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e s.m.i., i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.